



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

DIREZIONE GENERALE PER L'ESECUZIONE
PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,
DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Interdistrettuali
di Esecuzione Penale Esterna

CIRCOLARE 3/2022

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Distrettuali
di Esecuzione Penale Esterna

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Locali
di Esecuzione Penale Esterna

LORO SEDI

Oggetto: *Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della l. 27 settembre 2021, n. 134 "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".* Prime indicazioni operative.

§ 1. Premessa.

Il Governo ha approvato in via definitiva, nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri tenutasi in data 28 settembre u.s., il Decreto Legislativo indicato in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre u.s., la cui entrata in vigore è fissata al 1 novembre p.v.

Il decreto predispone una riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, con l'ulteriore intento di offrire anche una risposta all'annoso problema dei cosiddetti "liberi sospesi", attualmente ammessi a fruire delle misure alternative solo dopo lungo tempo dal compimento del reato. Infatti, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (pena pecuniaria sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, detenzione domiciliare sostitutiva e semilibertà sostitutiva) saranno comminate direttamente dal giudice di cognizione, all'esito di un'udienza di *sentencing*, secondo il modello anglosassone, in tempi certamente più prossimi rispetto ai fatti per i quali si procede.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Inoltre, la novella normativa modifica la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova (di seguito MAP), in una duplice direzione:

1. estendendone l'ambito di applicabilità, con l'inclusione tendenziale dei reati con pena edittale prevista sino a anni sei di reclusione;
2. prevedendo che la richiesta di ammissione all'istituto possa essere presentata anche su iniziativa del pubblico ministero.

Il carico di lavoro degli UEPE con la riforma è dunque destinato progressivamente ad aumentare. Per questo motivo il decreto 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazione dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" prevede il potenziamento dell'esecuzione penale esterna e la rideterminazione della pianta organica del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. La dotazione di organico è infatti stata aumentata di 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale del comparto funzioni centrali ed è stato previsto l'incremento di ulteriori undici posizioni di dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna¹. A tal proposito, occorrerà però attendere i tempi necessari all'espletamento delle procedure concorsuali prima di poter garantire una copertura di personale idonea a sostenere, secondo criteri multiprofessionali e di qualità, l'impatto della Riforma sugli uffici territoriali.

Le linee guida contenute nella presente circolare hanno l'obiettivo di sostenere e rendere quanto più snella, funzionale ed omogenea l'operatività degli uffici, in uno scenario caratterizzato da così rilevanti novità, consolidando ed estendendo le buone prassi che in questi anni sono maturate in diverse realtà operative e facendo leva sui concetti di specializzazione ed interprofessionalità che già da tempo caratterizzano il modello di riferimento adottato da questo Dipartimento.

Altrettanto cruciale appare l'attività posta in essere da molti Uffici territoriali, di costituzione ed apertura di sportelli per la messa alla prova/lavori di pubblica utilità che, alla luce della riforma, dovranno estendere la propria competenza anche alla fase istruttoria relativa alle pene sostitutive.

Il rafforzamento dell'operatività degli sportelli (ove già istituiti) e l'accelerazione nelle attività di apertura dei medesimi (in tutti gli altri casi) costituiscono il presupposto indispensabile per qualsiasi realistica prospettiva di successo della riforma. Si tratta, in buona sostanza, di istituire una, sia pur embrionale, *agenzia di probation giudiziaria territoriale* che supporti l'autorità giudiziaria nella delicata opera

¹ Anche in virtù di tale ampliamento, sono stati assunti, complessivamente, n. 31 consiglieri penitenziari, attualmente impegnati nel corso di formazione iniziale della durata di un anno. Al termine di tale periodo i medesimi prenderanno servizio, in qualità di dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna, presso le sedi dirigenziali previste.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

di rapida e tempestiva individuazione di risposte e percorsi adeguati alle traiettorie individuali delle persone che fanno ingresso nel circuito penale, realizzando il duplice obiettivo di una concreta deflazione dei processi penali e, al contempo, di un significativo e tangibile incremento del reinserimento e della sicurezza sociale.

L'attività degli sportelli di probation dovrà dunque essere orientata sia all'efficace e fluida interlocuzione con le cancellerie delle autorità giudiziarie e con i difensori degli indagati/imputati/condannati, sia al contatto diretto e alla ricezione delle istanze e documentazioni prodotte da questi ultimi; e, ancora, un tema decisivo dell'operatività di tali presidi di prossimità è costituito dal complesso tema della conoscenza, del potenziamento e della diffusione di rapporti e reti con enti e realtà territoriali che si possano porre quali preziosi strumenti di reinserimento e ausilio nel concreto svolgimento delle misure, a partire da quelli deputati quali sedi idonee per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. In tale direzione, anche l'orientamento e la verifica della corretta attività di *matching* tra enti e persone, costituirà un terreno di operatività elettiva per funzionari, consulenti e volontari impegnati sui temi della *probation* giudiziaria.

La diffusione massiva di tale modello deve accompagnarsi, peraltro, ad un costante e coerente sforzo di semplificazione, snellimento e sburocraizzazione delle prassi operative, che eviti il rischio di aggiungere complessità non necessarie (ed anzi controproducenti) ad uno scenario già di per sé straordinariamente ricco ed articolato; e ciò, anche mediante l'utilizzo sistematico ed appropriato degli ausili digitali che questo Dipartimento ha predisposto, aggiornato, e continuerà ad aggiornare anche per sostenere una fase di crescita dell'operatività tanto rilevante.

§2. *Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Il relativo quadro normativo.*

Il decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021 n. 134, ha apportato alcune modifiche in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, volte ad implementare ulteriormente il ricorso all'istituto, che già oggi costituisce la misura di comunità più applicata ed atta a garantire il decongestionamento del processo penale, rivestendo, contestualmente, un elevato potenziale special-preventivo. Oltre che a ridurre la durata media del processo e le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento, in questa sede è il caso di rammentare che tale istituto riveste anche un'importanza strategica rispetto agli obiettivi del P.N.R.R. nonché di efficienza della giustizia penale.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

In particolare, l'art.1, comma 1, lettera m), del citato decreto legislativo (Modifiche al Libro I del codice penale), novella l'art. 168-*bis* c.p., prevedendo che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova anche su proposta del pubblico ministero.

Inoltre, l'articolo 29 (*Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale*), apporta alcune modificazioni all'articolo 464-*bis* c.p.p. (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*) e inserisce, dopo l'articolo 464-*ter*, l'articolo 464-*ter.1* (*Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari*) che, al comma 1, specifica che il pubblico ministero può (e non deve) proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il pubblico ministero può formulare la proposta di programma di trattamento sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari).

Nella fase processuale, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il ruolo del pubblico ministero nella formulazione della proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova appare di limitata incidenza in quanto, nell'udienza preliminare o nella fase predibattimentale, l'imputato ha piena cognizione di quali siano gli elementi accusatori con i quali deve confrontarsi e ha quindi modo – ove lo ritenga utile e opportuno – di attivarsi direttamente per sollecitare la sospensione del procedimento con messa alla prova. Tuttavia, la stessa relazione sottolinea che il legislatore ha comunque ritenuto utile prevedere la richiesta da parte del pubblico ministero anche in questa fase “al fine di lasciare aperta al massimo grado possibile la porta che dà accesso a tale modalità di definizione alternativa del procedimento”.

Ben più rilevante è la formulazione della proposta nella fase procedimentale, a partire dal momento in cui le indagini preliminari possono ritenersi concluse. Infatti, la previsione di una possibilità di sospendere il processo con messa alla prova nella fase anteriore a quella tipicamente processuale, può assicurare tanto un significativo effetto deflativo quanto una anticipazione dei percorsi risocializzanti o riparatori.

In tal modo, pertanto, interviene sulla disciplina della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato, completando, con la disciplina processuale, l'attuazione della delega concernente la riforma dell'istituto.

La proposta deve indicare la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale², per la formulazione dei quali il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, può avvalersi dell'UEPE, che deve fornire il proprio contributo entro 30 giorni (art. 141 ter, co. 1bis disp. att. c.p.p.).

² Tra i contenuti essenziali può essere indicata anche la tipologia di lavoro di pubblica utilità maggiormente confacente al caso in esame.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Al comma 2, invece, assume rilievo il consenso che deve essere prestato dall'interessato, il quale entro il termine di 20 giorni può o meno aderire alla proposta, con dichiarazione resa personalmente o a mezzo del procuratore speciale e depositata presso la segreteria del pubblico ministero. La manifestazione di adesione può essere depositata presso la segreteria del pubblico ministero anche con modalità telematica (v. art. 111 bis c.p.p.). Nessun pregiudizio deriva dalla mancata adesione alla proposta del pubblico ministero, che conserverà la facoltà di sottoporre all'attenzione del giudice, una propria richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nelle forme già oggi previste.

Il comma 3 definisce i passaggi che seguono all'adesione dell'indagato alla proposta: il pubblico ministero formulerà l'imputazione e trasmetterà gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato, che non ha un potere di veto sulla possibile sospensione del procedimento, ma solo il diritto di rappresentare il proprio punto di vista, attraverso memorie, da presentare entro dieci giorni presso la cancelleria del giudice competente.

Ricevuti gli atti il giudice per le indagini preliminari deve procedere al vaglio della proposta di MAP formulata dal PM. In caso di assenza di pronuncia di sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene la proposta del pubblico ministero conforme ai requisiti indicati, il giudice richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato (art. 464 *ter*.1 co. 4).

La procedura delineata nel nuovo art. 464 *ter*.1 c.p.p. contempla il coinvolgimento nel procedimento degli UEPE solo quando vi è una prognosi concreta e plausibile di sospensione del procedimento con messa alla prova e **richiede il solo programma di trattamento e non anche l'indagine sociale**, così limitando di gran lunga il dispendio di risorse da parte degli uffici e permettendo di superare alcuni aspetti disfunzionali, cui nella prassi, come noto, si è ovviato attraverso protocolli e linee guida.

Al fine di evitare stasi del procedimento, si prevede che l'UEPE elabori il programma di trattamento di intesa con l'imputato e lo trasmetta al giudice per le indagini preliminari entro novanta giorni (art. 464-*ter*.1, co. 5, c.p.p.);

Una volta ricevuto il programma elaborato dall'UEPE, il giudice per le indagini preliminari – con ordinanza (senza fissare udienza) – dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il cui esito sarà valutato nelle forme già oggi previste dall'art. 464 *quater* e ss. c.p.p.

L'abbandono della procedura esclusivamente cartolare è previsto per il solo caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga necessario chiarire alcuni aspetti della proposta avanzata concordemente dalle parti o del programma elaborato dall'imputato d'intesa con l'UEPE. In tali casi, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza camerale, da celebrare nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. (art. 464 *ter*.1, co. 6, c.p.p.). Nell'udienza camerale, la cui celebrazione è solo eventuale, il giudice per le indagini preliminari potrà acquisire informazioni utili ai fini della decisione e, eventualmente,



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

acquisire il consenso dell'imputato ad integrare con alcuni contenuti il programma trattamentale. Ove, all'esito degli approfondimenti raccolti nell'eventuale udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari ritenga percorribile l'alternativa della sospensione del processo con messa alla prova, egli provvederà ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 464 *ter*.1 c.p.p.; viceversa provvederà a respingere la richiesta restituendo gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

Ancora, il decreto legislativo, al Capo VIII - Modifiche al Libro VIII del codice di procedura penale -, con le previsioni di cui all'art. 32 (*Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale*), al comma 1, lettera a), interviene sostituendo il comma 2 dell'art. 550 c.p.p. prevedendo l'estensione dell'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato a ulteriori specifici reati compatibili con l'istituto, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che, oltre a non presentare particolari difficoltà di accertamento, si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore³.

Come affermato dalla Corte Costituzionale in varie occasioni e, recentemente, anche nella sentenza n. 174 del 2022, la messa alla prova "ha una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al reato per cui si procede" e, comportando il lavoro di pubblica utilità, realizza un'anticipazione del trattamento rieducativo e risocializzante a vantaggio della collettività, che riduce il tasso di recidiva e torna utile anche all'imputato che vi è sottoposto. Inoltre, poiché l'istituto, da un lato, permette di ridurre i tempi complessivi del processo penale e, dall'altro, contribuisce a non aggravare il sovraffollamento carcerario, si può ipotizzare che il suo ampliamento, se ben gestito, può produrre diversi effetti positivi sull'intero sistema penale.

Infine, l'art. 90 (*Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*), prevede, limitatamente ai reati ai quali l'applicazione dell'istituto è estesa per effetto delle disposizioni degli art. 1 e 32 dello stesso decreto legislativo, l'applicazione anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. L'ampliamento dell'ambito di applicazione della messa alla prova, istituto che "persegue scopi special preventivi in una fase anticipata, in cui viene 'infranta' la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto"⁴, dimensione che il legislatore ha voluto privilegiare accanto al trattamento penale di favore purché non incida eccessivamente sulla finalità deflattiva degli uffici giudiziari, impone l'onere delle parti che intendono richiedere la messa alla prova entro un termine ragionevolmente breve, quantificabile in 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

³ Per un approfondimento in merito alle fattispecie di reato previste dal nuovo comma 2 dell'art. 550 c.p.p. si rinvia all'allegato

⁴ Cassazione Sezioni Unite 31.3.2016, n. 3627, rv. 267238-0.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Va, infine detto che il decreto legislativo interviene anche modificando l'art. 7 della legge che ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, infatti, con l'art. 75 (*Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67*), oltre ad intervenire attribuendo rilievo alle esigenze connesse all'entrata in vigore del decreto legislativo in vista dell'adeguamento della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna, estende l'oggetto della relazione annuale alle Commissioni parlamentari del Ministro della giustizia, finora riservato solo all'attuazione della messa alla prova, alle pene sostitutive e allo stato generale dell'esecuzione penale esterna.

§2.1 *Segue: la sostituzione pene detentive brevi. Il quadro normativo di riferimento.*

Il Decreto Legislativo attuativo reca importanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

Si tratta dell'introduzione dell'art. 20 *bis* c.p. (Pene sostitutive delle pene detentive brevi) che compare nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene in generale) del c.p., dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie e che si configura come disposizione di raccordo con l'articolata disciplina delle stesse pene sostitutive, che continua ad essere prevista nella legge 689 del 1981.

Scopo della nuova disposizione è di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene, delineato nella parte generale del codice, richiamando la disciplina della legge 689 del 1981.

Si stabilisce pertanto espressamente, in linea con il riformato art.53 della stessa legge⁵, attuativo della legge delega, che “Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge⁶ le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti:

1. La semilibertà sostitutiva;
2. La detenzione domiciliare sostitutiva;
3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4. La pena pecuniaria sostitutiva.

⁵ Art. 53. Sostituzione delle pene detentive brevi – V. art.71, co.1,lett.a) del decreto legislativo. Si introduce nello stesso primo comma la possibilità che la sostituzione della pena detentiva avvenga sia in caso di condanna, sia in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento).

⁶ Come ad es. nel caso degli artt. 16 TU immigrazione o 186, co.9bis c. strada.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

La semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

§2.1.1 In particolare: la semilibertà sostitutiva.

La nuova pena sostitutiva, introdotta nell'ambito della disciplina generale delle pene del nostro Codice penale dall'art.71, co.1, lett. b) del decreto legislativo in esame, viene declinata, quanto al contenuto sostanziale, dall'art.55 della legge n.689/81, che individuava la disciplina dell'abrogata semidetenzione prevista per la sostituzione di pene detentive entro il limite di due anni. Nel caso della semilibertà sostitutiva, il limite di pena entro la quale il giudice che pronuncia la condanna può decidere di applicare tale pena sostitutiva viene elevato a quattro anni, mentre il numero minimo di ore da trascorrere in istituto viene ridotto da dieci ad otto ore, incrementando le ore da destinare allo svolgimento del programma di trattamento rieducativo. Il programma deve essere predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, per progettare, realizzare e sostenere il percorso di reinserimento sociale cui è preordinata l'ammissione, in luogo dell'esecuzione della pena detentiva in carcere. Nella declinazione del nuovo articolo 55 della L.n.689/81 viene altresì mutuata, ai fini della gestione della semilibertà sostitutiva, la prassi definita dall'art.48 della legge n.354/1975, per l'esecuzione dell'omonima misura alternativa e quindi del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n.230/2000), in quanto compatibili.

Ci si riferisce all'obbligo di trascorrere la parte del giorno fuori dal carcere per lo svolgimento di attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale; alla disciplina del programma di trattamento, di cui all'art.101, co. 2 del R.E.; al compito di vigilanza ed assistenza del condannato in libertà da parte dell'Uepe, secondo le modalità previste dall'art.118 del medesimo R.E.

Rispetto alla disciplina della abrogata semidetenzione e della semilibertà/misura alternativa, nel nuovo istituto della semilibertà sostitutiva, viene attribuita una specifica rilevanza alla prossimità del luogo di detenzione ai luoghi frequentati nelle ore all'esterno dell'istituto, essendo funzionale alla realizzazione del programma di trattamento ed al processo di reinserimento sociale, al pari che alla flessibilità del rapporto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

tra i tempi da trascorrere all'interno ed all'esterno dell'istituto, che possono modificarsi sulla base delle esigenze di trattamento del condannato⁷.

§2.1.2 *Segue: la detenzione domiciliare sostitutiva.*

L'istituto giuridico in argomento è disciplinato dall'art.71, co.1, lett. c) del decreto, che a sua volta riforma l'art. 56 della L. n. 689/81, il quale, nel previgente ordinamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, regolamentava la libertà controllata. La disciplina viene mutuata dall'omonima misura alternativa alla detenzione domiciliare, pur nel recepimento delle specificità sostanziali della tipologia di pena sostitutiva introdotta, la quale permette al condannato di rimanere nella privata abitazione o in altro luogo di accoglienza o di cura pubblico o privato, ivi comprese comunità o case-famiglia, per giustificate esigenze di vita familiare, di salute, di lavoro, studio, formazione professionale, con la permanenza per non meno di dodici ore al giorno.

La prassi che regola l'esecuzione della pena sostitutiva in questione è mutuata dagli artt.47 ter e 47 quinquies della L.n.354/1975, in relazione ai luoghi possibili previsti, che devono adattarsi ad esigenze diverse del condannato cui viene applicata, con la ricomprensione di quelle delle madri condannate ed in tempi anticipati rispetto a quelli conseguenti alla concessione della omologa misura alternativa alla pena detentiva.

La disciplina sostanziale della detenzione domiciliare sostitutiva valorizza la finalità rieducativa della pena, potendo il giudice in fase di condanna alla pena di maggiore utilità, ai fini del processo di reinserimento del condannato, ritenere determinante la presenza di un programma di trattamento individualizzato da elaborarsi a cura dell'Uepe, che curerà e vigilerà sull'esecuzione successiva.

Con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare si è pertanto inteso ampliare le possibilità di programmi risocializzanti anche per i condannati costretti per diverse ore al giorno a rimanere in un domicilio idoneo, prevedendo la permanenza all'esterno per intraprendere anche percorsi di studio, di formazione e di lavoro, che l'omonima misura alternativa difficilmente consente, prevalendo da parte della magistratura di sorveglianza che la gestisce, esigenze di tipo custodialistico. Esigenze comunque non trascurate dalla nuova pena sostitutiva, che mutua per alcuni aspetti dell'esecuzione le condizioni di svolgimento degli arresti domiciliari, non consentendo di domiciliare in immobili abusivi e rendendo possibile l'adozione delle procedure di controllo elettronico, prestando altresì massima attenzione alla tutela della persona offesa, in particolare se donna e vittima di violenza domestica.

⁷ Fermo restando l'obbligo di trascorrere non meno di otto ore in istituto penitenziario.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Per il soddisfacimento di tali esigenze di tutela delle vittime e, più in generale, del principio di legalità nell'occupazione di immobili non abusivi, nell'art. 56 riformato viene previsto che sia l'Uepe, che già elabora il programma di trattamento, che in caso di inidoneità del domicilio indicato dal condannato individui una soluzione abitativa, anche di tipo comunitario. La previsione viene mutuata dalla disposizione prevista in tema di esecuzione delle pene per i minorenni, dall'art.2, co. 11 D.lgs. n. 121/2018, con l'intendimento di ridurre anche in tal modo il fenomeno reale presente nelle carceri italiane, della presenza di immigrati stranieri con pene detentive da scontare di durata ricompresa nei quattro anni e che restano in carcere perché indigenti e privi di domicili idonei.

§2.1.3 Segue: il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Il nuovo art. 56-bis disciplina il lavoro di pubblica utilità che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della Regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Il terzo comma stabilisce che ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. L'ordinario limite massimo di lavoro settimanale viene in particolare individuato in quindici ore per consentire l'espiazione di un mese di pena detentiva in un mese di LPU: 30 giorni di reclusione o arresto corrispondono a 60 ore di LPU, che possono essere svolte lavorando 15 ore alla settimana.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Il sesto comma esclude l'applicabilità dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992, in tema di patente di guida automobilistica, ribadendo per



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

il LPU sostitutivo quanto stabilito dall'ultimo comma degli artt. 55 e 56, rispettivamente, per la semilibertà sostitutiva e per la detenzione domiciliare sostitutiva. Tale disposizione, oltre a rappresentare un incentivo importante alla sostituzione della pena detentiva con il LPU – con correlata inappellabilità della sentenza e riduzione del numero dei procedimenti pendenti in appello – risponde all'esigenza di escludere effetti negativi, quanto al possesso della patente di guida, in rapporto a condannati che, anche e proprio per svolgere l'attività lavorativa, hanno necessità della patente di guida per i propri spostamenti.

Unica novità – rispetto alla disposizione relativa al giudice di pace – è rappresentata dall'espressa menzione delle città metropolitane, che si impone dopo la riforma del Titolo quinto della Costituzione, avvenuta nel 2001 (cfr. art. 114 Cost.). Va precisato che, come nel sistema del giudice di pace penale, il LPU può essere applicato solo con il consenso del condannato, che assume la forma di una richiesta, nell'art. 33, co. 2 d.lgs. n. 274/2000 e, conformemente al criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. e) l. n. 134/2000, di una non opposizione del condannato alla sostituzione della pena detentiva con il LPU. Tale aspetto, imposto da esigenze di conformità della pena sostitutiva con il divieto di lavori forzati od obbligatori di cui all'art. 4 Cedu, è oggetto di disciplina nel nuovo art. 545 bis c.p.p.

§3. *Il ruolo dell'esecuzione penale esterna.*

Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto, la duplice finalità che accomuna il tema delle pene sostitutive e quello delle rilevanti modifiche introdotte all'istituto della messa alla prova, è da individuarsi in una forte spinta deflattiva rispetto al volume complessivo degli affari penali e nella altrettanto marcata accelerazione verso misure penali fortemente orientate alla risocializzazione, sotto altro profilo.

In questo scenario, il compito che viene affidato all'esecuzione penale esterna è di straordinario rilievo ed importanza.

Gli uffici saranno infatti chiamati ad accompagnare e sostenere l'attività decisoria delle autorità giudiziarie fornendo – in primo luogo - indicazioni concrete, realistiche ed accurate rispetto al tema della possibilità di percorrere concretamente ipotesi traiettorie di vita caratterizzate da una dimensione rieducativa efficace, in uno scenario non detentivo⁸.

In tutti i casi in cui, peraltro, tali indicazioni depongono in senso positivo, l'obiettivo sarà costituito dalla progettazione e realizzazione (con una attività di costante monitoraggio dell'efficacia

⁸ In tale ambito sono da ricomprendere, infatti, anche le pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, essendo quasi del tutto prive della dimensione istituzionalizzante peculiare della detenzione all'interno del carcere.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

concreta di quanto messo in opera e la conseguente rimodulazione di quanto inizialmente progettato, ove ciò fosse necessario) di offerte e percorsi trattamentali adeguati alle singole situazioni, strettamente connessi alla concreta quotidianità delle cerchie sociali nelle quali le persone sono inserite.

La costruzione di percorsi di questo tipo implica una disponibilità di strumenti e risorse progettuali da proporre e verso cui indirizzare le persone (*ex pluribus*: momenti educativi, di supporto psicologico, di attività di animazione sociale, occasioni concrete per porre le proprie energie al servizio delle comunità, in una prospettiva di restituzione sociale) che deve essere sostenuta da reti territoriali robuste e articolate.

In questo senso – e nella consapevolezza di essere ancora nella fase iniziale di un lungo cammino – la duplice prospettiva della programmazione triennale di cabine di regia territoriali condotte dalle Regioni in materia di esecuzione penale intra ed extra muraria, che possano contare sul sostegno finanziario fornito dalla Cassa delle Ammende, per un verso⁹; e la prosecuzione e implementazione di complementari esperienze significative in tema di coprogettazione di iniziative e servizi con enti del terzo settore, sotto altro profilo (ai sensi di quanto specificamente previsto dal Decreto Legislativo 117/2017), costituiscono risorse di sistema imprescindibili.

Rispetto ai compiti così enucleati, appare di decisiva importanza che tutti gli uffici realizzino, in breve tempo e in modo sistemico, le seguenti iniziative:

- 1) Sottoscrizione di un congruo numero di convenzioni con esperti in pedagogia, in modo da poter fruire, già a partire dal gennaio del prossimo anno, dell'ausilio di tali figure professionali in materia di *probation* giudiziaria, in attesa del reclutamento di funzionari appartenenti alla medesima area professionale;
- 2) Applicazione rigorosa dei criteri dettati in materia di documentazione da trasmettere all'autorità giudiziaria in fase di istruttoria per la messa alla prova (ci si riferisce, innanzitutto alla tripartizione tra situazioni particolarmente complesse, ordinarie e di scarso allarme sociale)¹⁰;
- 3) Messa in funzione degli sportelli presso i Tribunali;
- 4) Rigorosa applicazione del principio della specializzazione tra funzionari ed esperti addetti a procedimenti di competenza della magistratura di cognizione; funzionari ed esperti addetti alla *probation* penitenziaria; cc.dd. *antenne operative* addette all'indagine sociale e osservazione delle persone detenute, secondo i criteri di priorità concordati.

⁹ A tal proposito, si rimanda all'accordo recentemente sottoscritto sul tema tra la Sig.ra Ministra della Giustizia, il Presidente della Cassa delle Ammende e il Presidente della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

¹⁰ In proposito, si richiama integralmente il contenuto delle linee di indirizzo emanate con nota prot. N. 0044714 del 30 agosto 2019 in materia di protocolli di indagine MAP



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

La formulazione del programma di trattamento richiederà un particolare impegno professionale, soprattutto nel corso del primo colloquio e, più in generale di contatto con l'interessato, che consentirà di acquisire in modo mirato quelle informazioni oggettive¹¹, ormai ampiamente conosciute dagli operatori del settore, sulle quali poter costruire un programma risocializzante e riparatorio.

Sarà cura delle direzioni degli uffici, alla luce di tali indicazioni, continuare a promuovere proficue collaborazioni con la magistratura ordinaria, ma anche con le Procure, e al tempo stesso a ricalibrare l'organizzazione interna dei propri uffici in una logica di specializzazione e di multi-professionalità, per poter meglio governare i processi di lavoro.

§3.1 In particolare: il ruolo dell'uepe in relazione alla fase istruttoria e di predisposizione del programma di trattamento individualizzato nelle pene sostitutive.

In relazione alla fase istruttoria e di elaborazione del programma di trattamento individualizzato del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva, l'ufficio è chiamato a svolgere alcune importanti attività che si sviluppano nell'ambito di quattro distinti momenti, ovvero l'assegnazione del procedimento ad un funzionario, lo svolgimento dei primi colloqui con il condannato presso l'UEPE o, preferibilmente, presso lo sportello MAP all'interno del tribunale, la predisposizione del programma di trattamento individualizzato e, per ultimo, l'inoltro al tribunale del programma di trattamento individualizzato.

- *L'assegnazione del procedimento*, comune a tutte le pene sostitutive, prevede che l'ufficio, dopo aver ricevuto dalla cancelleria del tribunale la richiesta di formulazione del programma di trattamento individualizzato per una delle pene sostitutive, assegni il procedimento ad un professionista¹², inserendo un codice specifico su SIEPE (55 PDT per la semilibertà sostitutiva; 56 PDT per la detenzione domiciliare sostitutiva; 56 LPU per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo); il funzionario sarà individuato quale responsabile del procedimento. Qualora la richiesta del tribunale di formulazione del programma di trattamento non indichi una specifica pena sostitutiva, si procederà con l'assegnazione del procedimento al funzionario, inserendo su SIEPE il codice 53 PDT.

¹¹ Avallate dalla documentazione ritenuta necessaria e attestante l'autenticità di quanto dichiarato.

¹² Fino a conclusione del piano assunzionale ex decreto n. 36 del 30 aprile 2022, che prevede l'assunzione di 1092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 (tra educatori ed assistenti sociali), si assegnerà ad un funzionario di servizio sociale o meglio ad un esperto ex art. 80 in pedagogia.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

- Nel caso del *lavoro di pubblica utilità sostitutivo*, in particolare, il funzionario dovrà assicurare il *matching* tra le competenze professionali, le attitudini lavorative del condannato, il fatto reato e le specifiche esigenze della struttura dove materialmente si svolgerà il lavoro di pubblica utilità, fornendo all'interessato, laddove si dovesse rendere necessario, le informazioni sulle associazioni convenzionate con i tribunali o direttamente con il Ministero della giustizia. Anche nel caso del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l'azione del referente per il lavoro di pubblica utilità, così come si è potuto apprezzare nel tempo per le altre tipologie di lavoro di pubblica utilità che vedono coinvolte direttamente l'UEPE, può favorire l'individuazione da parte del funzionario incaricato delle attività lavorative non retribuite cui assegnare i condannati, in modo da valorizzare la funzione special-preventiva e trattamentale propria della pena sostitutiva, che tengano conto del reato, delle caratteristiche e competenze del condannato e che abbiano valenza di risarcimento del vulnus provocato dall'illecito alla comunità. Per facilitare l'individuazione da parte del funzionario degli enti convenzionati con i tribunali o direttamente con il Ministero della giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si ricorda la possibilità di consultare i monitoraggi e le banche dati resi disponibili sulla pagina intranet della DGEPE¹³) e, a breve, anche sul Portale per i lavori di pubblica utilità in fase di implementazione sul sito web del Ministero della giustizia. Si evidenzia che, al fine di velocizzare l'attuazione della riforma, è stato espressamente previsto che, sino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'art. 56 bis della legge n. 689/1981, si applicano i decreti del Ministero della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015, n. 88, in quanto compatibili. Pertanto, i modelli di convenzione da utilizzare per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno quelli già in uso e disciplinati dai rispettivi decreti. Oltre al lavoro di pubblica utilità, il funzionario dovrà verificare la disponibilità del condannato a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale, nonché, laddove si dovessero rendere necessari di programmi terapeutici e/o di recupero e reinserimento sociale. Il funzionario, per ciascuna attività che il condannato si dovesse rendere disponibile a svolgere, o che già effettua, dovrà verificare con lo stesso il luogo esatto (oltre alla regione/regioni), e le modalità di svolgimento di tali attività.
- Per la *semilibertà sostitutiva*, il funzionario dovrà accertare, in particolare, la presenza o la disponibilità del condannato a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale, nonché

¹³ - Ricognizione avviata con nota prot.n. 0014311 del 20/03/2017 delle convenzioni stipulate dai tribunali ordinari nel distretto di competenza relative al lavoro di pubblica utilità per messa alla prova, codice della strada e altro; - Monitoraggio dello stato di applicazione Convenzioni Nazionali per LPU ai fini della Messa alla Prova; - Ricognizione avviata con nota prot. n. 38595 del 31/08/2021 relativa all'applicazione locale dei Protocolli Nazionali LPU.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

laddove si dovessero rendere necessari, di programmi terapeutici e/o di recupero e di reinserimento sociale. Il funzionario, per ciascuna attività che il condannato si dovesse rendere disponibile a svolgere, o che già effettua, dovrà esplicitare nel programma di trattamento individualizzato il luogo e le modalità di svolgimento (con particolare riferimento agli orari e agli spostamenti che si renderanno necessari), in modo soprattutto da renderne lo svolgimento compatibile con la permanenza del condannato in carcere (almeno otto ore al giorno). La fascia oraria di permanenza del condannato in istituto, pertanto, dovrà essere indicata dal funzionario nell'ambito del programma di trattamento individualizzato.

- Nel caso della *detenzione domiciliare sostitutiva*, il funzionario dovrà riportare nel programma di trattamento individualizzato indicazioni precise sul domicilio proprio o del nucleo familiare (non può essere un immobile occupato abusivamente), presso il quale il condannato dovrà permanere per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute; in ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'Ufficio dovrà supportare lo stesso a superare la situazione di emergenza o criticità abitativa, predisponendo il programma di trattamento individualizzato in modo da individuare soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare sostitutiva. Anche in questo caso, come per le altre pene sostitutive, il funzionario dovrà concretamente verificare la disponibilità del condannato a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale, nonché laddove si dovessero rendere necessari, di programmi terapeutici e/o di recupero e reinserimento sociale. Il funzionario, per ciascuna attività che il condannato si dovesse rendere disponibile a svolgere, ovvero che già effettua, dovrà verificare con l'interessato il luogo e le modalità di svolgimento di tali attività, nonché gli spazi dedicati alla cura degli interessi familiari o comunque personali.
- Per la *predisposizione del programma di trattamento individualizzato*, il funzionario farà particolarmente riferimento ai contenuti e, soprattutto, alle prescrizioni caratterizzanti ciascuna pena sostitutiva, oltre alle specifiche prescrizioni comportamentali e agli impegni che il condannato si assume nell'ambito del processo di reinserimento e recupero sociale, ovvero di progettualità individualizzate tese a superare particolari condizioni di difficoltà psico-socio-ambientale, anche prevedendo il coinvolgimento del condannato, del suo nucleo familiare, del suo ambiente di vita e della rete di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e del volontariato.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Una volta raccolti tutti gli elementi necessari e la documentazione attestante l'autenticità di quanto dichiarato dal condannato o rilevato direttamente dall'UEPE, il funzionario redige il programma di trattamento individualizzato secondo il modello allegato

Con l'inoltro all'autorità giudiziaria del programma di trattamento, il procedimento descritto nel presente paragrafo può considerarsi concluso ed essere archiviato.

§3.2 Segue: il ruolo dell'uepe in fase di esecuzione.

L'ordinanza di esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà emessa dal magistrato di sorveglianza viene trasmessa alle forze di polizia per la notifica al condannato, all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, e alla direzione dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato. La persona in esecuzione della pena sostitutiva deve presentarsi immediatamente all'UEPE – o, preferibilmente, allo sportello – per la presa in carico. Non appena ricevuta l'ordinanza, la segreteria dell'UEPE predispone il fascicolo per l'assegnazione al funzionario/i che ha redatto il programma di trattamento nella fase istruttoria per l'applicazione della pena.

Il funzionario incaricato provvederà ad effettuare quanto prima il colloquio con la persona per il necessario confronto sulle modalità di attuazione del programma di trattamento approvato, nonché per chiarire i compiti dell'UEPE, anche in ordine alle verifiche sui luoghi dove si espletano le attività lavorative e formative. Anche per la pena sostitutiva della semilibertà, seppur non espressamente previsto, si ritiene necessario che il funzionario incaricato rediga periodicamente una relazione al magistrato di sorveglianza sull'andamento del programma trattamentale in corso. Tale relazione potrà essere inviata in occasione dell'inoltro dell'istanza di liberazione anticipata per il semestre di riferimento richiesto dal condannato.

Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia, o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.

Al termine dell'esecuzione della pena sostitutiva, il funzionario incaricato provvederà alla corretta archiviazione del fascicolo sull'applicativo SIEPE.

L'ordinanza di esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, emessa dal magistrato di sorveglianza entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza del giudice di cognizione, trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna, è notificata dall'organo di polizia alla persona condannata, la quale deve presentarsi immediatamente presso il nostro ufficio



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

territorialmente competente – o, preferibilmente, presso lo sportello. Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di dimissione.

Non appena ricevuta l'ordinanza, la segreteria dell'UEPE predispone il fascicolo per l'assegnazione al funzionario/i che ha redatto il programma di trattamento nella fase istruttoria per l'applicazione della pena sostitutiva, nonché al nucleo interno di polizia penitenziaria. Il funzionario incaricato fissa un primo colloquio con il condannato, al fine di avviare il percorso di reinserimento sociale previsto dalle attività riportate nel programma di trattamento. Durante l'esecuzione della pena sostitutiva, l'UEPE deve riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza circa l'andamento del programma in corso, trasmettendo una relazione con almeno cadenza semestrale, in ordine all'evoluzione del programma di trattamento ed alla risposta positiva del condannato. La relazione semestrale potrà quindi coincidere con quella di accompagnamento all'istanza per la liberazione semestrale.

Il condannato in esecuzione della pena sostitutiva può richiedere al magistrato di sorveglianza, tramite l'UEPE, per comprovati motivi, la modifica delle prescrizioni imposte dall'ordinanza.

Inoltre, per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia, o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.

- *La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sostitutivo* sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei Carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'UEPE che deve prendere in carico il condannato.

Appena ricevuto il provvedimento di cui sopra, l'organo di polizia consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'UEPE o, preferibilmente, allo sportello. Viene affidato quindi all'organo di polizia il compito della notifica dell'ordinanza, dell'ingiunzione di attenersi alle prescrizioni e di presentarsi all'UEPE. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'UEPE della dimissione del condannato.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Il funzionario responsabile del procedimento (e le altre professionalità eventualmente coinvolte), presa visione degli atti, pianifica il primo colloquio ed i successivi interventi

Al termine del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l'UEPE (il funzionario/i incaricato/i del procedimento) riferisce al giudice sull'andamento della pena sostitutiva, allegando la relazione predisposta dall'ente, gli attestati di presenza, nonché l'informativa sugli interventi effettuati.

§ 4 Conclusioni.

Chi scrive è assolutamente consapevole, insieme a tutti voi, della difficoltà e della gravosità del compito che la riforma ci affida. Non mancheranno i momenti critici, nel corso di quello che si prospetta come un cambio di passo decisivo per l'inveramento di un paradigma di Giustizia di Comunità al servizio di tutti i cittadini, della loro sicurezza e del loro benessere. Solo una pari consapevolezza dell'importanza della sfida e del cambiamento che è davanti a noi, ci potrà permettere di fronteggiare e gestire adeguatamente la crisi, intesa nella sua etimologia più autentica, quale momento di passaggio. I temi dell'adeguamento progressivo delle strutture, delle risorse disponibili, delle modalità di lavoro, dei rapporti con la magistratura saranno, unitamente ad una costante opera di supporto a tutti gli uffici, saranno al centro di un costante ed ancor più accresciuto impegno da parte degli uffici dipartimentali, per accompagnare adeguatamente il processo di avvio di una fase tanto delicata ed impegnativa.

Roma, 26 ottobre 2022

Il Direttore Generale
Domenico Arena

ARENA
DOMENICO
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da ARENA
DOMENICO GIUSEPPE
Data: 2022.10.26 12:15:47 +02'00'

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti



CACCIAPUOTI
GIUSEPPE
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
26.10.2022
11:03:29
GMT+00:00